

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – RC / if

Sede legale: 38123 TRENTO - via Degasperi n. 79 - C. F. e Partita IVA 01429410226

CONTRATTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

CIG: Z152C49061 - CUP: B96E04000040003

contenente le norme e le condizioni per il conferimento del servizio professionale
 incarico di ispettore di cantiere, liquidazione e contabilità a misura di tutte le
 opere (edili e impianti) di adeguamento antincendio per SCIA a 3 anni **impianto**
rilevazione incendi e depositi Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto,
edifici A, B, Cn, D, F (escluso interrato), H, M.

Tra le parti

1) **AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI** della Provincia
 Autonoma di Trento, con sede legale in via Degasperi n. 79, - 38123 Trento – C.F.
 e p. I.V.A. n. 01429410226, rappresentata dall'ing. CLAUDIO CORTELLETTI,
 nato a il, Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione
 Lavori, di seguito SPDL, ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.P. 23/1990 e s.m.;

2) ing. SILVANO BEATRICI, nato a il
 libero professionista / Titolare dell'omonimo Studio Tecnico, con sede a Trento
 Via Bellavista n. 23 C.F., P.IVA 01795500220, iscritto
 all'Albo degli Ingegneri della provincia di Trento al n. 2191 dal 27/03/2001, pec
silvano@pec.beatrici.it ;

- in conformità della determinazione del Dirigente del SPDL n. di data, che
 ha autorizzato la stipulazione del presente contratto;

- visto quanto stabilito dall'art. 83, comma 3, lettere d) ed e), del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m., in materia di documentazione antimafia;

- vista la polizza che copre i rischi derivanti dall'attività professionale di data 07/01/2020 numero polizza 1/2320/122/101034085/2 della compagnia UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Trento, prevista dal D.P.R. 07 agosto 2012, n. 137 e s.m.;

- preso atto che il Responsabile del procedimento è l'ing. Claudio Cortelletti;

si stipula il seguente CONTRATTO

ART. 1 (Oggetto dell'incarico)

1) L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, di seguito denominata "AZIENDA", affida all' ing. Silvano Beatrici, di seguito denominato "PROFESSIONISTA", che sottoscrive per accettazione il presente atto, l'incarico di *ispettore di cantiere, liquidazione e contabilità a misura di tutte le opere (edili e impianti) per adeguamento antincendio per SCIA a 3 anni dell'impianto di rilevazione incendi e depositi Ospedale di Rovereto edifici A, B, Cn, D, F (escluso interrato), H, M*, comprensivo delle prestazioni dettagliatamente elencate nel documento sottoscritto dal Professionista, denominato "Disciplinare d'incarico / offerta" di data 08/02/2020 registrato al prot. n. 23458 del 10/02/2020.

2) Il costo stimato delle opere riguardante l'incarico, ammonta a presunti **Euro 1.664.065,00=** suddiviso nelle seguenti classi e categorie ai sensi del D.M. 16/06/2016:

- E.10 Edilizia Euro 196.691,00=
- IA.04 Impianti elettrici Euro 1.467.374,00=

ART. 2 (Documenti parte integrante e sostanziale del contratto)

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il Disciplinare

d'incarico completo di offerta di data 08/02/2020 registrato al prot. n. 23458 del 10/02/2020.

ART. 3 (Obblighi relativi all'ispettore di cantiere, liquidazione e contabilità a misura)

1) Gli obblighi conseguenti alle funzioni oggetto di incarico sono dettagliatamente descritte nell'allegato "Disciplinare di incarico/Offerta" di data 08/02/2020 – prot. n. 23458 del 10/02/2020, predisposto dal RUP e sottoscritto dal Professionista.

2) Il professionista dovrà comunque osservare tutti gli adempimenti e obblighi previsti dalla normativa vigente in particolare il D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg relativamente a tutte le funzioni oggetto di incarico – art. 115 e Capo V Contabilità dei lavori.

ART. 4 (Tempi e penali)

1) I tempi di esecuzione delle funzioni oggetto di incarico e le penali per ritardati adempimenti sono dettagliatamente elencati nell'allegato documento denominato "Disciplinare d'incarico/offerta" di data 08/02/2020 sottoscritto dal Professionista e registrato al prot. n. 23458 del 10/02/2020.

Deroghe alla presenza in cantiere potranno essere concesse dal responsabile del procedimento solo su richiesta motivata.

2) Gli importi relativi all'applicazioni di penali saranno detratti in sede di liquidazione degli acconti senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento cagionati dal mancato rispetto del contratto di appalto.

3) L'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso con l'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 5 (Attività connesse non comprese nell'incarico)

1) l'Azienda si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente contratto. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella prestazione oggetto del presente contratto.

Art. 6 (Garanzia definitiva)

Per il presente contratto è previsto l'esonero dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.P. 09/03/2016 n. 2.

ART. 7 (Compensi: quantificazione e modalità corresponsione)

1) Il compenso dovuto dall'Azienda al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, applicando i parametri di computo onorario di cui al calcolo onorario allegato al Disciplinare allegato, ammonta a complessivi **Euro 25.068,42=** (venticinquemilazerossantotto/42) comprensivo di spese ed al netto dello sconto offerto del 20%. ed al netto di oneri previdenziali e fiscali da determinarsi nella misura di legge.

2) Il compenso per le prestazioni effettuate sarà corrisposto dall'Azienda al Professionista, con pagamenti in acconto proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti risultanti dagli stati di avanzamento, nella quota del 97%; la trattenuta del 3% operata su ogni acconto sarà corrisposta ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo (art. 30, comma 5bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m).

3) L'onorario sarà rideterminato **in base al consuntivo lordo dei lavori**, ai sensi del D.M. 17/06/2016.

4) I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista, comunicati al medesimo Professionista.

nista mediante nota del RUP.

5) Tutti i pagamenti verranno corrisposti previo accertamento della regolarità contributiva e saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Azienda della fattura elettronica emessa, previa autorizzazione dell'Azienda, dal Professionista alle scadenze indicate nel presente articolo.

6) L'Azienda è comunque estranea ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso Professionista intenda avvalersi, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dall'art. 20, comma 12 bis, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. in materia di subappalto.

ART. 8 (Recesso dell'Azienda e recesso del Professionista)

1) L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in ogni momento e senza obbligo di motivazione o di preavviso, con determinazione del Dirigente del SPDL da trasmettere al Professionista.

2) Nell'ipotesi di recesso unilaterale dell'Azienda gli onorari spettanti al Professionista verranno valutati in base al lavoro realmente svolto e dimostrato fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso e con riferimento ai parametri contenuti nella tabella computo onorario allegata al presente contratto. Le spese verranno liquidate in misura proporzionale agli onorari riconosciuti. Trova applicazione l'art. 2237 del Codice Civile. Il recesso dell'Azienda non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni, né, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.

3) Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso gli ono-

rari spettanti al Professionista verranno valutati in base al lavoro realmente svolto e dimostrato fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso e con riferimento ai parametri contenuti nell'offerta allegata al presente contratto. Le spese verranno liquidate in misura proporzionale agli onorari riconosciuti. Trova applicazione l'art. 2237 del Codice Civile.

ART. 9 (Risoluzione per inadempimento)

1) Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal RUP, oppure la penale di cui all'art. 4 raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto dell'Azienda di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

2) Qualora l'Azienda intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il RUP con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento.

3) Il presente contratto verrà invece risolto automaticamente qualora il Professionista non ottemperi alla richiesta dell'Azienda di rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e di cui al successivo articolo.

Art. 10 (Obblighi del Professionista per la tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

Art. 11 (Rispetto della normativa anticorruzione)

1) Con l'accettazione del presente contratto il Professionista assume gli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, il Professionista si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L.190/2012.

2) In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza dell'APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo del Professionista sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano i cui documenti sono accessibili sul sito internet dell'APSS <https://www.apss.tn.it/documenti-corrruzione> (area amministrazione trasparente). Il Professionista si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

3) La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Professionista il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

4) Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n.

165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012

(Legge anticorruzione), il Professionista si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto dell'APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per il Professionista l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 d.Lgs 165/2001 *i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*

5) Si invita a prendere visione dei documenti **“Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “Amministrazione Trasparente”, “Altri contenuti”, “Prevenzione della Corruzione”, “documenti anticorruzione”, “Documenti operativi vigenti”.**

6) Il Professionista dichiara di conoscere la normativa in materia di conflitto di interesse e si obbliga a rendere apposita segnalazione al RUP nelle ipotesi di incorrere in una delle situazioni relative al conflitto di interessi o di incompatibilità per le necessarie valutazioni da parte del medesimo RUP.

ART. 12 (Rinvio)

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, le parti contraenti fanno riferimento al D.M. 17/06/2016.

ART. 13 (Dichiarazione assenza cause di incompatibilità)

Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 14 (Ripartizione oneri fiscali)

1) L'imposta di bollo relativa al presente contratto è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo previdenziale e gli oneri fiscali sul compenso e sul predetto contributo sono a carico dell'Azienda quale destinataria della prestazione.

Art. 15 (Trattamento di dati personali acquisiti in ragione del contratto)

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il Professionista può venire a conoscenza e trattare dati personali. Il Professionista si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali ed in specie del Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 (Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679)

Il sottoscritto Professionista Silvano Beatrici, dichiara di aver ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto

IL PROFESSIONISTA

(ing. Silvano Beatrici)

L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

(dott. ing. Claudio Cortelletti)